



Al Dirigente dell'AT di Brescia
Dott. Giuseppe Bonelli

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Brescia
Loro sedi

e p.c.

Alle **RSU** delle Istituzioni Scolastiche di Brescia
A tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

All'Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

Brescia, 07/09/2022

Oggetto: **INDICAZIONI PER RECUPERO "BANCA ORE"**

Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): FLC-CGIL Brescia, CISL-FSUR Brescia, Federazione UIL SCUOLA RUA Brescia, SNALS-CONFISAL Brescia, FGU-GILDA degli Insegnanti Brescia,

- **alla luce dell'art. 28, comma 5, del CCNL 2007/2009 (confermato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018) riguardo all'orario di insegnamento settimanale del personale docente**
- **al fine di garantire il pieno rispetto del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 e la partecipazione attiva e consapevole al dialogo costruttivo in ogni istituzione scolastica**
- **per evitare qualsiasi contenzioso, inutile e dannoso per le parti coinvolte**

FORNISCONO IL SEGUENTE CHIARIMENTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E A TUTTO IL PERSONALE IN TEMA DI RECUPERO ORARIO:

Il CCNL 2007/2009, all'art. 28 comma 5, recita testualmente che: *"Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da*

attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Come già evidenziato, l'art. 28 del CCNL 2007/2009 prevede che i docenti siano tenuti a svolgere l'attività di insegnamento come stabilito dall'**orario completo settimanale** fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio secondo l'orario settimanale nel pieno rispetto del CCNL. Se per motivi **straordinari** vige l'orario ridotto non sono previsti dal CCNL 2016/2018 **alcuna forma di recupero orario o l'istituzione di una banca ore.**

Per questo qualsiasi richiesta di recupero delle ore non prestate nel periodo in cui era vigente il funzionamento straordinario a orario ridotto risulta lesiva del CCNL vigente.

Si invitano i DS ad evitare richieste di recupero delle ore settimanali non prestate per attività di insegnamento o funzionali all'insegnamento stesso nei periodi di funzionamento ridotto per cause straordinarie al fine di evitare contenziosi con il personale docente e con queste OO.SS.

Rimane inteso che qualsiasi indicazione sia stata data, anche a seguito di delibera collegiale, volta al recupero obbligatorio di tali ore o alla creazione di una banca ore risulta nulla poiché in contrasto con il CCNL 2016/18.

Pertanto, alla luce dell'art. 28, comma 5, del CCNL 2007/2009 (confermato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018) qualora il DS non abbia definito l'orario del personale docente su base settimanale ai sensi dell'art. 1256 del Codice civile **l'obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.**

Cordiali saluti



Antonella Poli



Luisa Treccani



Francesco Guadagno



Mario Soldato



Adriano Cattelan